

65. PRETURA DI MILANO - ordinanza 5 dicembre 1989 - *Est.* GROSSI - Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas (avv.ti Magrone, Pasinetti) c. Publitalia Edizioni Periodici s.p.a., Dilettoso & Co. s.p.a. (avv.ti prof. Ruffolo, Sandrini).

Non sussiste il periculum in mora necessario per l'adozione di una misura ex art. 700 c.p.c. di inibitoria di una pubblicità, quando questa sia già stata inibita da una decisione del Giurì spontaneamente eseguita dalla resistente: nonostante natura, funzione e limiti delle decisioni del Giurì le rendano solo parzialmente sovrapponibili ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria ordinaria (1).

(Omissis). Sciogliendo la riserva, il pretore, esaminati gli atti ed i documenti di causa, osserva:

con ricorso in data 11 novembre 1989 il Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas s.p.a., esoneva di pubblicare dal 1985 un periodico mensile dal titolo Pubblico Esercizio, destinato ai gestori ed agli addetti dei pubblici esercizi; di avere commissionato nel novembre 1987, insieme alla proprietà della testata Bargiornale, Dilettoso & Co. s.p.a. ed al Centro Studi Assap, una indagine di mercato alla Demoskopea, volte ad accertare il grado di penetrazione della stampa di settore negli esercizi pubblici e l'accertamento del grado di ricezione della pubblicità contenuta in detta stampa in via comparata con il parallelo accertamento del grado di penetrazione e ricezione degli altri mezzi di diffusione pubblicitaria: stampa periodica e quotidiana, radio e televisione; che nel giugno 1989 Bargiornale ha iniziato una campagna promozionale che sfrutta, falsandoli, i dati dell'indagine Demoskopea, inseriti in tre diversi messaggi pubblicitari in cui si poneva in rilievo l'insufficienza di radio, televisione, stampa quotidiana e periodica a raggiungere baristi, albergatori e ristoratori contrapposta alla incisiva penetrazione di Bargiornale, presentato come «l'unico mezzo che parla agli utenti nella loro stessa lingua e che li raggiunge direttamente sul posto di lavoro».

Ritenendo che la pretesa unicità di Bargiornale come periodico specializzato, la riproduzione non veritiera dei dati dell'indagine Demoskopea e la prospettata inefficacia dei mezzi diversi come veicoli di pubblicità destinati ai pubblici esercizi realizzassero pesante denigrazione di tutti tali mezzi diversi, chiedeva che fosse inibita l'ulteriore pubblicazione degli annunci pubblicitari descritti e disposta la pubblicazione del provvedimento su almeno due dei periodici in cui i messaggi erano apparsi, con vittoria delle spese di lite.

Si costituivano ritualmente in giudizio le società convenute, che eccepivano preliminarmente la carenza del periculum in mora, essendo la campagna pubblicitaria de qua già cessata alla data della notifica del ricorso introduttivo a seguito dell'ordine emanato il 19 settembre 1989 dal Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria. Eccepivano altresì la inammissibilità del ricorso ex art. 700, Codice di procedura civile, in presenza di un mezzo cautelare tipico (il ricorso al Giurì), già esperito nella fattispecie; poiché la domanda di applicazione del provvedimento era già stata respinta dal Giurì ne sottolineavano l'improponibilità con ricorso ex art. 700, Codice di procedura civile.

Quanto al fumus, escludevano che i messaggi pubblicitari per cui è causa avessero valenza denigratoria contro stampa specializzata qual è la testata della ricorrente, essendo rivolti esclusivamente contro mezzi tradizionali non specializzati. Sostenevano che i risultati della ricerca svolta dalla Demoskopea erano stati riportati fedelmente; eccepivano la carenza di legittimazione e di interesse ad agire delle ricorrenti in relazione ai mezzi della televisione, della radio e della stampa quotidiana; concludevano chiedendo la reiezione del ricorso.

Le parti, debitamente autorizzate, scambiavano memorie; all'udienza del 13 novembre 1989, dopo ampia discussione orale, il pretore si riservava la decisione.

Il ricorso non può trovare accoglimento, per il decisivo rilievo che manca nella fattispecie il decisivo requisito del periculum in mora.

Risale infatti al 19 settembre 1989 la decisione del Giurì con cui si ordinava la cessazione degli annunci pubblicitari recanti l'head line "Bargiornale combatte per la tutela del patrimonio forestale", perché in contrasto con gli artt. 2, 3, 14 e 15 del C.A.P. Ed è in atti la prova della volontà seria delle resistenti di porre fine alla diffusione del messaggio suddetto (doc. 2-28) anche al di là dei limiti della decisione del Giurì, poiché la richiesta di sospensione si estende ai soggetti Televisione, Radio e Stampa.

Non solo. Questo pretore, richiesto dalle resistenti, ha di recente ordinato ad un editore, che dichiarava di non poter dare corso alla sospensione per motivi di carattere tecnico, di non più pubblicare i messaggi pubblicitari per cui causa.

Codice della pubblicità

Né potrebbe estendersi l'ordine di questo pretore ai messaggi rispetto ai quali il Giurì ha dichiarato il difetto di interesse della ricorrente, poiché in effetti questa non ha fornito prova alcuna di un suo sbocco concreto nel campo della televisione o della radio, limitandosi a dichiarare che “questo settore è un'area di potenziale espansione per il Gruppo Fabbri”.

In buona sostanza, pare al pretore che la decisione del Giurì (nonostante la sua natura, la sua funzione ed i suoi limiti la rendano solo parzialmente sovrapponibile ad un provvedimento dell'Autorità giudiziaria), perfettamente corrispondente alla domanda avanzata dalla ricorrente (inibitoria dell'ulteriore pubblicazione dei messaggi de quibus), spontaneamente eseguita dalle resistenti, abbia eliminato in radice il periculum in mora.

Per di più la ricorrente ha dato ampio risalto sulla propria pubblicazione alla decisione del Giurì ottenendo, come risultato analogo alla pubblicazione del provvedimento, l'eliminazione di ogni residua risonanza del messaggio “incriminato” nel pubblico degli utenti.

Ne consegue la reiezione anche del provvedimento di pubblicazione pure richiesto dalla parte ricorrente.

Per tali motivi

Il pretore, decidendo in via cautelare e provvisoria, respinge il ricorso.
(Omissis).